



ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Nota Arch. Luigi Valente. Convenzione incarico per elaborazione studi di fattibilità su immobili della Pia Unione. Determinazioni

L'anno duemiladiciassette addì **quindici** del mese di **settembre** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi – Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio – Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato
- Pesaturo Lucia – Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Gargano Luigi
- 3) Iuliano Basilio
- 4) Angiolini Claudia
- 5) Pesaturo Lucia

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO

VISTA la precedente deliberazione del CdA n. 68 del 19/07/2017 con la quale si è affidato all'Arch. Luigi Valente di Venafro l'incarico tecnico di elaborazione studi di fattibilità relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà della Fondazione (chiese e loculi), come da avviso pubblico e annesso disciplinare prot. n. 130 del 27/04/2017 per il compenso omnicomprensivo di € 5.000 (4.000 + 1.000);

VISTA la nota a firma del predetto Professionista pervenuta in data 21/08/2017 al prot. n. 265 con la quale si comunica la disponibilità ad essere affiancato nell'incarico da un Ingegnere per gli aspetti peculiari di tale figura professionale;

RITENUTO dover individuare tale Professionista nell'Ing. Alessandro Di Cristinzi di Montaquila che ha partecipato alla procedura selettiva indetta da questa Fondazione;

VISTO l'allegato schema di convenzione predisposto dal Segretario;

VISTO lo Statuto della Fondazione

CON n. 4 voti favorevoli (unanimità)

DELIBERA

di STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

di PRENDERE ATTO della disponibilità dell'Arch. Luigi Valente ad essere affiancato nell'incarico di che trattasi da un Ingegnere per gli aspetti peculiari di tale figura professionale;

di INDIVIDUARE tale Professionista nell'Ing. Alessandro Di Cristinzi di Montaquila che ha partecipato alla procedura selettiva indetta da questa Fondazione;

di DARE ATTO che il compenso rimane immutato in € 5.000 omnicomprensivi;

di APPROVARE l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i suindicati Professionisti incaricando per la firma il Presidente.



FONDAZIONE PIA UNIONE SS. ANNUNZIATA

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE STUDI DI
FATTIBILITA' RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE (CHIESE E
LOCULI)

In data presso la sede della Fondazione Pia Unione SS. Annunziata, sita in Venafro
alla via Leopoldo Pilla n. 7 si sono costituiti,
da una parte:

- Avv. Nicandro Vizoco, nato a Venafro (IS), il 27/03/1965, che dichiara di intervenire, come
effettivamente interviene in questo atto, quale Presidente p.t. e legale rappresentante della
Fondazione "Pia Unione SS. Annunziata" di Venafro, e quindi esclusivamente in nome,
nell'interesse e per conto della Fondazione predetta, (C.F. 80000310948), di seguito
denominato "Ente o Stazione Appaltante";

- Arch. Luigi Valente, nato a Roma il 16/02/1975, residente a Venafro (IS) in via Vittorio
Alfieri, n. 4 (C.F. VLN LGU 75B16 H501P - P.IVA 00852720945) con studio in Venafro
(IS), via Vittorio Emanuele, s.n.c., C.A.P. 86079, e – mail studio@luigivalente.com
(pec) luigi@valentepec.it;

- Ing. Alessandro Di Cristinzi, nato a Venafro (IS) il 18/12/1974, residente a Roccaravindola
(IS) in via Bramante, n. 6 (C.F. DCR LSN 74T18 L725V - P.IVA 00838840940) con studio
in Isernia, via XXIV Maggio, n. 135, C.A.P. 86170, e – mail a.dicristinzi@tiscali.it
(pec) alessandro.dicristinzi@ingpec.eu;

di seguito denominati indistintamente "Progettista" o "Professionista"

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 15/09/2017 è stato
affidato al Professionista l'incarico di ELABORAZIONE STUDI DI FATTIBILITA'

RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE (CHIESE E LOCULI);

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E

SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'Ente, con le modalità riportate nella presente convenzione, affida al Professionista, che accetta, l'incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità relativo ad ogni singolo immobile di seguito specificato.

Lo studio di fattibilità, partendo dall'analisi dello stato di fatto, deve contemplare l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ritenuti necessari ai fini della corretta conservazione degli immobili stessi, programmando anche una manutenzione pluriennale e ipotizzando diverse destinazioni d'uso degli immobili, ove compatibile con la loro natura specifica ed i vincoli a cui risultano essere sottoposti, per attuare una loro valorizzazione.

Gli immobili presenti nel Comune di Venafro a cui si ci riferisce risultano essere i seguenti:

1. Chiesa di San Antonio ubicata in Via De Utris, distinta in catasto urbano al foglio n.15
particella n. D;

2. Chiesa di San Sebastiano in Piazza Garibaldi, distinta in catasto urbano al foglio n. 16
particella n. B;

3. Chiesa SS. Annunziata in Piazza Annunziata, distinta in catasto urbano al foglio n. 15
particelle n. C;

4. Loculi cimiteriali costituenti il nucleo denominato "Cappellone" - e quelli presenti lungo l'attiguo muro perimetrale, distinti in Catasto al foglio n. 28 località "Cimitero";

5. Sede istituzionale della Fondazione in Via Leopoldo Pilla n. 7 primo e secondo piano ed annesso magazzino, distinto in catasto urbano al foglio n. 15 particella 254 – sub. 3/A4 e sub 1/C2.

Lo studio di fattibilità dovrà essere costituito dai seguenti elaborati minimi:

I. Relazione generale descrittiva dello stato di fatto, degli interventi proposti e delle finalità degli stessi;

II. Rilievo architettonico e geometrico strutturale alla scala grafica opportuna (1:100 o 1:50);

III. Elaborato grafico degli interventi di progetto alla scala grafica opportuna (1:100 o 1:50);

IV. Computo metrico estimativo redatto secondo il Prezzario regionale vigente;

V. Quadro economico.

Art. 2 - Documenti e adempimenti

Ove non già in possesso della Fondazione e resi disponibili, risulta a carico del Progettista degli studi di fattibilità reperire i rilievi degli immobili o produrli ex novo. La documentazione dovrà essere prodotta in unica copia cartacea ed in formato digitale (word, pdf ed autocad).

Per l'immobile di cui al punto 5 e per i locali annessi alla Chiesa di San Sebastiano in Via Amico da Venafro, distinti al foglio 16 particella 148 – sub 2/A4 dovrà essere predisposta la documentazione tecnica necessaria per la richiesta del Certificato di Agibilità o dell'autocertificazione rilasciata dal Professionista.

Il Professionista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dell'incarico dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dalla Fondazione.

Allo scopo il Professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione degli studi di fattibilità e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Gli studi dovranno essere predisposti in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, ed in particolare nel puntuale rispetto di quanto disciplina il Decreto Legislativo n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010.

Gli elaborati resteranno di proprietà assoluta ed esclusiva della Fondazione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi della presente convenzione; conseguentemente l'Ente acquisisce ogni diritto di utilizzazione degli elaborati, come di parte degli stessi, per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente.

Art. 3 - Verifica degli elaborati progettuali

L'Ente verificherà la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo di 15 giorni per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata dall'Ente una penale, con conseguente riduzione del compenso pattuito. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Ente.

Art. 4 - Adempimenti

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ente.

Il Professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento dell'interesse della Fondazione e secondo le indicazioni impartite dall'Ente medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 5 - Termine di consegna

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito in 59 giorni naturali e consecutivi dalla data odierna, e quindi entro e non oltre il

Decorso tale termine senza che il Professionista abbia consegnato gli studi di fattibilità completi di tutti gli elaborati prescritti, a meno che non sia stata concessa una proroga dall'Ente su richiesta motivata, l'incarico si intenderà automaticamente caducato senza necessità di alcuna diffida. In tal caso il Professionista non avrà diritto ad alcun compenso.

Art. 6 - Corrispettivo e termini di pagamento

Il compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene stabilito nella somma onnicomprensiva (IVA e cassa) di € 5.000,00 così suddivisa:

-per la redazione di tutti gli studi di fattibilità € 4.000,00 onnicomprensivi (IVA e cassa);

-per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la richiesta del Certificato di Agibilità o dell'autocertificazione del Professionista per l'immobile di cui al punto 5 (sede istituzionale della Fondazione) e per i locali ammessi alla Chiesa di San Sebastiano in Via Amico da Venafro, distinti al foglio 16 particella 148 – sub 2/A4, € 1.000,00 onnicomprensivi (IVA e cassa).

Il Professionista dichiara che nell'individuazione dell'importo sopra indicato il conteggio ricomprende tutti i servizi di cui alla presente convenzione, precisando espressamente che tale corrispettivo - così definito - è ritenuto congruo, equo e remunerativo.

Le competenze saranno corrisposte ad avvenuta esecuzione dell'incarico ed a seguito di presentazione di regolari fatture e liquidate entro 30 gg. decorrenti dalla presentazione al protocollo dell'Ente delle fatture stesse, salva interruzione dei termini dovuta a rilievi sulla correttezza e regolarità delle notule di pagamento.

La liquidazione avverrà a cura del Tesoriere della Fondazione, Banca Etruria di Venafro sui seguenti c.c. dedicati:

1) Arch. Luigi Valente – IBAN: IT42Z031117813000000005066 Banca Gruppo Ubi –

Filiale di Venafro;

2) Ing. Alessandro Di Cristinzi - IBAN: IT12D 01030 15600 000000038476 - Banca di

Appoggio: Monte dei Paschi di Siena

Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: violazione agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; reiterate violazioni e/o ritardi alle richieste della Stazione Appaltante; l'aver commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Ente, ovvero che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente medesimo; trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Ente per la procedura di affidamento.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o per mutate necessità d'intervento, rimborsando al Professionista il lavoro regolarmente eseguito fino alla data del recesso.

Il recesso di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, e con almeno quindici giorni di preavviso.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Eventuali divergenze insorgenti tra le Parti circa l'interpretazione della presente convenzione e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa esperendo, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Isernia. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il Professionista elegge domicilio legale presso la sede della Fondazione.

In pendenza del giudizio il Progettista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 9 - Disposizioni finali e di chiusura

Ai fini dell'espletamento del presente incarico il Professionista dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma: di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, comprensivi di quello di cui all'art. 98, del D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente, in ogni caso posseduti da tecnici del proprio studio professionale; di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni dell'Ente, che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo; di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Al Professionista è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C.

Le Parti, in pendenza del rapporto, dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede, e il Professionista si obbliga a prestare il proprio lavoro con la diligenza e le ulteriori

prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e segg. del c.c., senza entrare in concorrenza e in conflitto di interessi con l'Ente.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente incarico deve avvenire per forma scritta, e inoltrata al protocollo dell'Ente, anche in via informatica, fax o per posta elettronica certificata.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in capo all'Ente, lo stesso dovrà trattare i suddetti dati nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dall'Ente sull'opera intellettuale. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo c/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Ente, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

La presente costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

La presente convenzione viene redatta in triplo originale, ed è composta di numero 8 pagine, di cui n. 7 scritte per intero e la 8^a fin qui, che le Parti hanno letto, confermato e sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

Venafro,

I Professionisti

La Stazione Appaltante

Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
Nicandro VIZOCO



IL SEGRETARIO
Domenico NUCCI
